

# **Deval S.p.A. a s.u.**

Sede Legale – Via Clavalité n. 8 – 11100 Aosta (AO)  
Capitale sociale euro 38.632.000 interamente versato  
Codice Fiscale – Partita IVA – N.ro di iscrizione nel Registro delle  
Imprese di Aosta – 01013210073 – R.E.A. 61378

## **Relazione sul governo societario**

### **ex art. 6 D.Lgs. 175/2016**

Esercizio chiuso al 31/12/2020

Consiglio di amministrazione del 26 marzo 2021

## Indice

<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>Inquadramento giuridico societario .....</b>	<b>3</b>
<b>Mercato di riferimento .....</b>	<b>4</b>
<b>Sistemi di contabilità separata.....</b>	<b>4</b>
<b>Relazione sul Governo Societario.....</b>	<b>4</b>
<b>Valutazione del rischio aziendale.....</b>	<b>8</b>
<b>Integrazione degli strumenti di governo societario .....</b>	<b>14</b>

## Premessa

Con il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rubricato “ *Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*” (di seguito il “**TUSP**”), il legislatore ha introdotto l’obbligo per le società a controllo pubblico di redigere una relazione sul governo societario (ex art. 6, co. 4), da predisporre annualmente, da approvare a cura del Consiglio di Amministrazione e presentare alla Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio e da pubblicare contestualmente al medesimo. La norma dispone che in essa siano indicati:

- uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, co. 2);
- l’indicazione degli ulteriori strumenti di governo societario adottati (art. 6, co. 3), oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati integrati (art. 6, co. 5).

Nei paragrafi che seguono, si forniscono indicazioni in merito all’assetto di governo e ai presidi adottati da Deval S.p.A. a s.u. (di seguito “**Deval**” o la “**Società**”) per la gestione dei rischi aziendali.

## Inquadramento giuridico societario

Deval è una società per azioni costituita il 12 dicembre 2000 la cui durata è prevista fino al 31 dicembre 2050.

Il capitale sociale, alla data della presente relazione, ammonta ad Euro 38.632.000,00, interamente versati, e il 100% delle quote è detenuto da C.V.A. S.p.A. a s.u. (società il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per il tramite della finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. a s.u.).

L’oggetto sociale della Società è definito nell’art. 4 dello statuto, che dispone come segue:

*“La Società ha ad oggetto l’esercizio dell’attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio della Regione Valle d’Aosta. Nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali di cui alla vigente normativa in materia di separazione funzionale (“normativa unbundling”), la società persegue la finalità di: (a) favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell’energia elettrica; (b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; (c) impedire discriminazioni nell’accesso e nell’uso delle informazioni commercialmente sensibili; (d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.*

*In particolare la società provvede, nel territorio predetto:*

- a) al trasporto ed alla trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la consegna ai clienti finali;*
- b) alla connessione alle reti di distribuzione di tutti i supporti che ne facciano richiesta nel territorio della Regione, fornendo tutte le prestazioni ed i servizi necessari;*
- c) alla realizzazione e gestione delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione.*

*A tal fine la società può svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell’oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di:*

- *progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di reti elettriche, apparecchiature e impianti;*
- *ricerca, consulenza, assistenza e prestazioni di servizi nei settori sopra considerati;*
- *qualunque altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate”.*

## **Mercato di riferimento**

La Società opera nel settore della distribuzione dell'energia elettrica nel territorio della Valle d'Aosta. La Società è concessionaria del servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica in Valle d'Aosta in forza della concessione attribuita dal Ministero delle Attività Produttive, a titolo gratuito, con scadenza il 31 dicembre 2030. La concessione impone obblighi e scopi specifici, fra cui principalmente assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo, sotto l'osservanza delle direttive impartite dalla competente Autorità.

Le infrastrutture asservite all'esercizio della predetta concessione sono di proprietà e nella piena disponibilità di Deval. Qualora alla scadenza la concessione non venisse rinnovata, il subentrante dovrà riconoscere a Deval una somma pari al valore residuo degli ammortamenti degli investimenti risultanti dai bilanci, al netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti dal bilancio e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto (valore della RAB: Regulated Asset Base). Il valore residuo degli investimenti viene rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferiti ai beni finali di investimento.

## **Sistemi di contabilità separata**

La Società non ha ritenuto necessaria per l'esercizio 2020 l'implementazione di sistemi di contabilità separata come individuati all'art. 6, co. 1, del TUSP in quanto, in considerazione del settore di attività in cui opera, così come disciplinato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), è stato adottato un sistema di separazione contabile atto a evidenziare singolarmente le attività svolte.

## **Relazione sul Governo Societario**

Il modello di "governo societario" adottato dalla Società per l'amministrazione e il controllo è il c.d. "sistema tradizionale" composto dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale di cui agli artt. 2475 e ss. cod. civ. Inoltre, la revisione legale dei conti della Società è esercitata dalla società di revisione.

L'obiettivo del modello di "governo societario" adottato è quello di garantire il corretto funzionamento della Società, nonché la valorizzazione dell'affidabilità dei beni prodotti e dei servizi erogati e, di conseguenza, del suo nome.

La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi sono disciplinati dalla legge, dallo statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti, che possono essere così schematizzati in forma tabellare:

Assemblea dei soci				
<b>Consiglio di Amministrazione</b>		<b>Collegio Sindacale</b>		<b>Revisore Legale dei Conti</b>
PESSION	Giorgio	FAVRE	Jean-Claude	EY S.p.A.
RIELLO	Laura	JORIOZ	Laura	
CERVA	Maurizio	GUIDETTI	Ezio	

### **Assemblea dei Soci**

Ai sensi dell'art. 10.3 dello statuto, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2364 codice civile.

Ai sensi dell'art. 10.4 dello statuto l'Assemblea è convocata ogniqualvolta la legge lo richieda o l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda dagli azionisti ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2367 codice civile.

### **Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 15.1 dello statuto, l'amministrazione della società è affidata a un amministratore unico oppure a un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Ai sensi dell'art. 15.2 dello statuto, in ogni caso, almeno un amministratore deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza funzionale previsti dalla normativa unbundling (introdotta da ARERA con il Testo integrato di unbundling funzionale la cui ultima versione è stata approvata con la deliberazione 296/2015/R/com del 22 giugno 2015). La dichiarazione concernente il possesso dei suddetti requisiti deve essere depositata all'atto della designazione.

Ai sensi dell'art. 15.3 dello statuto, l'Assemblea ordinaria, in sede di nomina dell'organo amministrativo, individua l'amministratore o gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza funzionale di cui al precedente comma 2, idonei ad assumere la titolarità del "Gestore Indipendente" e della "Struttura organizzativa dedicata "ai sensi della normativa unbundling ("Amministratore Funzionalmente Indipendente" o, se in numero superiore a uno, gli "Amministratori Funzionalmente Indipendenti").

Ai sensi dell'art. 22.2 dello statuto, in ossequio alla normativa unbundling il ruolo di Gestore Indipendente, qualora non sia attribuito a tutti i componenti dell'organo amministrativo e al personale con funzioni dirigenziali apicali, può essere conferito, previa verifica che i

componenti dell'organo amministrativo che non fanno parte del Gestore Indipendente non rivestano ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di produzione o vendita di energia elettrica all'interno del Gruppo CVA:

- 1) all'Amministratore Delegato
- 2) a un comitato esecutivo ("il Comitato"), formato da componenti dell'organo amministrativo Funzionalmente Indipendenti.

Il Gestore Indipendente deve esprimere parere vincolante per tutte le decisioni dell'organo amministrativo che riguardino aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente nonché sulla approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di rete.

Ai sensi della normativa unbundling il Gestore Indipendente deve:

- I. disporre di effettivi poteri decisionali indipendenti dall'impresa verticalmente integrata e al gruppo societario cui questa appartiene, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture dell'attività oggetto di separazione funzionale;
- II. agire nei confronti di terzi in virtù di procure, deleghe e rappresentanza conferite per l'esercizio dei suoi poteri;
- III. poter reperire adeguate provviste finanziarie anche all'esterno dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa, per lo svolgimento delle attività di gestione o sviluppo delle infrastrutture.

Al Gestore Indipendente sono attribuiti dalla normativa unbundling i seguenti obblighi:

- I. assicurare che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione;
- II. predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di rete, trasmetterlo all'Autorità in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l'approvazione segnalando e motivando all'Autorità stessa eventuali modifiche apportate in fase di approvazione. Il Piano di sviluppo deve contenere i costi degli interventi previsti per lo sviluppo della rete suddivisi per anno di intervento evidenziando il dettaglio dei costi a consuntivo effettuati nell'anno che precede l'approvazione. Il Gestore indipendente deve assicurare la riservatezza delle informazioni relative alla gestione e allo sviluppo delle infrastrutture;
- III. assicurare che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza; a tal fine, il Gestore Indipendente non può essere vincolato ad acquisire beni o servizi nell'ambito del gruppo societario di appartenenza;
- IV. redigere e inviare all'Autorità annualmente un Programma di adempimenti nel quale indica a) le misure adottate per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione nella gestione delle sue attività, b) gli obblighi posti a carico del personale dell'impresa per assicurare il rispetto del citato principio;
- V. assicurare che le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa di distribuzione siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato alle attività di vendita di energia elettrica

- svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa e che possano ingenerare confusione per il pubblico;
- VI. assicurare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, che le attività commerciali relative all'impresa di distribuzione siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita dell'energia elettrica svolti dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene;
  - VII. individuare e assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell'ambito dell'attività di distribuzione: a) garantendo la separazione fisica o logica delle anche dati dell'impresa di distribuzione rispetto all'impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del gruppo societario cui appartiene, b) consentendo e tracciando l'accesso solo a soggetti autorizzati dal Gestore indipendente, c) predisponendo adeguate procedure aziendali;
  - VIII. individuare le modalità di messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili attraverso standard di comunicazione definiti dall'Autorità per i processi regolati e definisce e rende note le modalità di messa a disposizione le informazioni concernenti i processi non regolati.

L'Assemblea della Società tenutasi in data 3 aprile 2020 ha nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 3 consiglieri e ha determinato la durata degli incarichi fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

### **Poteri del Consiglio di amministrazione**

Ai sensi dell'art. 21.1 dello statuto, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Ai sensi dell'art. 21.2 dello statuto, oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, l'organo amministrativo è competente a deliberare circa:

- a) la facoltà di nomina del Direttore Generale, con attribuzione dei relativi poteri, ivi inclusa la rappresentanza legale della Società, nei limiti dei poteri conferiti;
- b) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- c) il trasferimento della sede sociale in altro comune nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

### **Poteri attribuiti all'Amministratore Delegato e Gestore Indipendente**

All'Amministratore Delegato e Gestore Indipendente spettano i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione in data 6 aprile 2020, nonché la legale rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 23.1 dello statuto.

### **Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'art. 26.1 dello statuto il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

Ai sensi dell'art. 26.2 dello statuto, l'Assemblea che procede alla nomina dei sindaci elegge il presidente del Collegio Sindacale e determina gli emolumenti spettanti al presidente ed agli altri sindaci effettivi.

Ai sensi dell'art. 26.3 dello statuto, i sindaci, nominati e operanti ai sensi di legge, rimangono in carica per tre esercizi scadenti alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I membri del Collegio Sindacale sono stati nominati dall'Assemblea dei soci tenutasi in data 3 aprile 2020 e rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

### **Revisione Legale dei Conti**

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in data 22 luglio 2019 l'Assemblea dei soci ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti. L'incarico terminerà con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

### **Assetto organizzativo**

Dal punto di vista dell'assetto organizzativo, la Società - per la gestione delle proprie attività - si avvale anche di alcuni servizi erogati dalla controllante C.V.A. S.p.A. a s.u..

La Società si è inoltre dotata di:

- Organismo di Vigilanza, nominato in base al D. Lgs. n. 231/2001;
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato in base alla L. 190/2012, al D. Lgs 33/2013, e alle linee guida A.N.AC. n. 1134/2017.

## **Valutazione del rischio aziendale**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del TUSP:

*“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.*

Ai sensi del successivo art. 14 del TUSP:

*“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato*

*da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”.*

## **1. DEFINIZIONI**

### **1.1. Continuità aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22) - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### **1.2. Crisi**

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155, rubricata “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, definisce lo stato di crisi dell'impresa come

“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”. L’insolvenza viene a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Tale definizione viene confermata nel D. Lgs. 14/2019, rubricato “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, che all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la crisi come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale secondo quanto di seguito indicato.

### 2.1 Analisi di Bilancio

L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

### 2.2 Individuazione dei strumenti di valutazione

La Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- **Risultato Operativo o EBIT (*Earnings Before Interest and Taxes*)**: tale indicatore rappresenta un indicatore della *performance* operativa ed è utilizzato per monitorare e valutare l’andamento della Società. Viene definito come risultato prima delle imposte dell’esercizio, dei proventi/oneri finanziari e dei proventi/oneri da partecipazione;
- **Margine Operativo Lordo o EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*)**: anche in questo caso si tratta di un indicatore della *performance* operativa, utilizzato per monitorare e valutare l’andamento della Società. Viene definito come risultato prima delle imposte dell’esercizio, dei proventi/oneri finanziari, dei proventi/oneri da partecipazione, degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni;

- **Capitale Circolante Netto:** rappresenta un indicatore patrimoniale che permette di valutare la situazione di liquidità della Società ed è determinato dalla somma algebrica dei valori rappresentati nello stato patrimoniale di Attività Correnti (segno positivo) e di Passività Correnti (segno negativo) di natura non finanziaria;
- **Capitale Investito Netto:** rappresenta un indicatore patrimoniale che permette di valutare il totale delle attività immobilizzate della Società ed è determinato dalla somma algebrica (attivo patrimoniale segno positivo e passivo patrimoniale segno negativo) delle Attività non correnti, del “Capitale circolante netto”, di Fondi per rischi ed oneri, del Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti e delle Passività fiscali differite;
- **Indebitamento Finanziario Netto o Posizione finanziaria netta:** l'aggregato viene utilizzato come indicatore di *performance* nell'ambito della struttura finanziaria della Società, è il risultato della sommatoria algebrica (attivo patrimoniale segno positivo e passivo patrimoniale segno negativo) di Attività Finanziarie correnti, Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, Altre passività finanziarie non correnti e Altre passività finanziarie correnti;
- **ROE o Return On Equity:** rappresenta un indicatore economico-patrimoniale che permette di valutare la capacità di remunerare il capitale di rischio che i soci hanno impiegato. Viene determinato dal rapporto fra l'utile (o la perdita) netta dell'esercizio e il patrimonio netto (quest'ultimo considerato come media del valore di inizio e fine anno);
- **ROI o Return On Investment:** rappresenta un indicatore economico-patrimoniale che permette di valutare la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate; tale indice esprime quanto “rende” il capitale investito attraverso la gestione tipica. Viene determinato dal rapporto fra il Risultato Operativo (EBIT) e il Capitale Investito Netto (quest'ultimo considerato come media del valore di inizio e fine anno);
- **Indipendenza finanziaria:** l'indice di indipendenza finanziaria indica in che percentuale l'attività d'impresa è garantita da mezzi propri, cioè dal capitale apportato dai soci. Tale indice viene determinato dal rapporto tra il patrimonio netto e il totale delle attività, al netto delle altre attività finanziarie correnti e delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

La Società ha inoltre utilizzato i seguenti indicatori di allerta ai sensi dell'art. 13, comma 2, del codice della Crisi e dell'Insolvenza:

- **Indice di sostenibilità degli oneri finanziari:** tale indicatore rappresenta la sostenibilità degli oneri finanziari. Viene definito come rapporto fra gli oneri finanziari e il totale delle vendite e prestazioni. Il valore soglia massimo per il settore di appartenenza è individuato in 2,1%;
- **Indice di adeguatezza patrimoniale:** tale indicatore rappresenta l'adeguatezza patrimoniale. Viene definito come rapporto fra il patrimonio netto (al netto dei crediti verso soci e dei dividendi deliberati) e il totale delle passività correnti e consolidate (al netto dei fondi rischi e oneri, dei benefici ai dipendenti e delle imposte differite). Il valore soglia minimo per il settore di appartenenza è individuato in 6,3%;
- **Indice di liquidità:** tale indicatore misura l'equilibrio finanziario. Viene definito come rapporto fra le attività correnti e le passività correnti (al netto dei fondi rischi e oneri, dei benefici ai dipendenti). Il valore soglia minimo per il settore di appartenenza è individuato in 101,4%;
- **Indice di ritorno liquido dell'attivo:** tale indicatore misura l'equilibrio finanziario ed economico. Viene definito come rapporto fra il cash flow (rappresentato dall'utile, gli ammortamenti, la svalutazione dei crediti, gli accantonamenti per rischi e oneri, la

svalutazione dell'avviamento e le imposte differite) e il totale dell'attivo patrimoniale. Il valore soglia minimo per il settore di appartenenza e individuato in 0,6%;

- **Indice di indebitamento previdenziale e tributario:** tale indicatore rappresenta un'ulteriore indice di indebitamento. Viene definito come rapporto fra i debiti tributari e previdenziali correnti e consolidati rapportati al totale dell'attivo patrimoniale. Il valore soglia massimo per il settore di appartenenza e individuato in 2,9%.

•

### 2.3 Esame degli indici/indicatori

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e indicatori di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti)

Indice / Indicatore	2020	2019	2018	01/01/2018	2017
Utile netto del periodo	3.454	4.655	3.700	-	3.357
Patrimonio Netto al 31/12	66.461	65.339	62.609	60.451	71.486
EBIT	5.110	6.935	5.709		5.293
EBITDA	13.040	14.754	12.924		12.113
Capitale circolante Netto	- 26.309	- 27.848	- 27.606	- 28.215	- 8.168
Capitale Investito Netto	101.324	95.032	90.194	88.752	103.146
Indebitamento finanziaria netto	- 34.864	- 29.692	- 27.583	28.302	- 28.302
ROE o Return On Equity	5,4%	7,4%	5,5%		4,7%
ROI o Return On Investment	5,3%	7,5%	5,9%		5,2%
Indipendenza finanziaria	44,1%	43,3%	43,0%	42,9%	52,9%

I valori riportati alla data del 01/01/2018 sono relativi alle rettifiche apportate dalla Società in applicazione del nuovo principio contabile IFRS 15, adottato a partire dall'esercizio 2018. L'obiettivo dell'IFRS 15 è quello di migliorare la rendicontazione contabile dei ricavi e quindi nel complesso la comparabilità dei ricavi nei bilanci. L'IFRS 15 stabilisce i principi che una società deve applicare per fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni utili sulla natura, l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari provenienti dal contratto con il cliente.

La Società ha effettuato una valutazione dei potenziali impatti derivanti dall'applicazione di questo principio. Dall'analisi condotta si è verificato che l'adozione del nuovo principio produca impatti relativamente alla contabilizzazione dei ricavi relativi a contratti di connessione alla rete elettrica.

La modalità di riconoscimento dei ricavi per connessione alla rete elettrica è strettamente correlata alla natura degli obblighi regolamentari in essere. Pertanto, con riferimento a taluni servizi di connessione alla rete elettrica, precedentemente rilevati a Conto economico al momento dell'allaccio, per effetto dell'IFRS 15 essi sono differiti sulla base della natura dell'obbligazione risultante dal contratto con i clienti.

In occasione della prima adozione dell'IFRS 15, avvenuta con data 1° gennaio 2018, è stata adottata un'applicazione retrospettiva modificata, in base alla quale l'adozione avviene come se il principio fosse sempre stato applicato, senza modificare gli schemi comparativi dell'esercizio precedente e recependo l'impatto netto della prima adozione del principio all'interno delle riserve di patrimonio netto. In particolare l'applicazione del nuovo principio ha comportato l'iscrizione del risconto passivo relativo al valore residuo dei risconti relativi a contributi ricevuti dalla Società dalla costituzione della stessa fino al 31 dicembre 2017, calcolando la quota di risconto che sarebbe stata rilasciata a partire dall'anno 2001 in funzione della vita utile, utilizzata nei vari anni, del bene cui il contributo si riferisce.

Il valore del risconto passivo così determinato, iscritto in contabilità in data 1° gennaio 2018, è pari a 20.047 migliaia di euro. È stato inoltre iscritto il relativo effetto fiscale per 5.653 migliaia di euro.

A partire dall'anno 2019 la società ha adottato il nuovo principio contabile IFRS 16 che disciplina i criteri per la rilevazione, la misurazione e la presentazione nonché l'informativa da fornire con riferimento ai contratti di leasing. per determinare se un contratto rappresenti o meno un leasing, l'IFRS 16 richiede di verificare se il locatario abbia o meno il diritto di controllare l'utilizzo di una determinata attività per un determinato periodo di tempo. L'IFRS 16 elimina la classificazione dei leasing quali operativi o finanziari, come richiesto dallo IAS 17, introducendo un unico metodo di rilevazione contabile per i tutti i contratti di leasing. Sulla base di tale nuovo modello, il locatario deve rilevare:

- nello stato patrimoniale, le attività e le passività per tutti i contratti di leasing che abbiano una durata superiore ai 12 mesi, a meno che l'attività sottostante abbia un modico valore;
- a conto economico, gli ammortamenti delle attività relative ai leasing separatamente dagli interessi relativi alle connesse passività.

La Società ha adottato l'approccio retroattivo modificato secondo il quale non è effettuato alcuna rideterminazione dei dati dell'esercizio comparativo. La rilevazione delle attività per diritto d'uso alla data di prima applicazione è stata effettuata per un importo pari alla passività per il leasing, rettificata dell'ammontare di eventuali risconti attivi o ratei passivi derivanti da tali contratti e rilevati.

L'applicazione del principio IFRS 16 sui valori di apertura dell'anno 2019 ha avuto i seguenti impatti contabili (valori espressi in euro):

- iscrizione fra le immobilizzazioni di attività per diritti d'uso per 4.239 migliaia di euro;
- iscrizione delle passività finanziarie per debiti collegati a contratti di leasing per 3.867 migliaia di euro.

risconti attivi o ratei passivi derivanti da tali contratti e rilevati.

Inoltre l'applicazione del principio IFRS 16 sui valori economici dell'anno 2019 ha avuto i seguenti impatti contabili (valori espressi in euro):

- minori costi operativi per godimento beni di terzi per 686 migliaia di euro;
- maggiori ammortamenti di attività per diritti d'uso per 671 migliaia di euro e oneri finanziari per 108 migliaia di euro.

La seguente tabella evidenzia i valori degli indicatori di allerta ai sensi dell'art. 13, comma 2, del codice della Crisi e dell'Insolvenza:

Indice / Indicatore	Indice soglia per il settore della distribuzione di energia elettrica	2020	2019	2018	2017
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	Minore di 2,1%	1,57%	1,52%	1,85%	1,96%
Indice di adeguatezza patrimoniale	Maggiore di 6,3%	86,11%	87,96%	84,66%	142,76%
Indice di liquidità	Maggiore di 101,4%	39,79%	36,88%	43,38%	42,52%
Indice di ritorno liquido dell'attivo	Maggiore di 0,6%	7,56%	9,05%	8,06%	7,87%
Indice di indebitamento previdenziale o tributario	Minore di 2,9%	0,69%	0,77%	0,51%	0,50%

## 2.4 Valutazione dei risultati

Le attività di monitoraggio dei rischi effettuate sulla base degli Indici/indicatori di bilancio sopra determinati non evidenziano elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi. Evidenzia una Società il cui bilancio ripete le caratteristiche tipiche del bilancio di una società di distribuzione di energia elettrica (generalmente caratterizzate da valori di attività immobilizzate e di capitale investito elevati), in possesso di una sufficiente situazione economica, e di una discreta situazione finanziaria e patrimoniale. I risultati dell'analisi svolta permettono di evidenziare la capacità della Società di generare un discreto profitto.

Si sottolinea che la Società effettua annualmente il monitoraggio sul valore dell'avviamento, ai sensi dei principi contabili utilizzati, calcolandone la stima del valore recuperabile attraverso l'utilizzo dei modelli di Discounted Cash Flow, eventuali svalutazione del valore dell'avviamento (esempio la svalutazione effettuata nell'anno 2016 per 3.698 migliaia di euro) potrebbero condizionarne i risultati economici. Dal punto di vista finanziario e patrimoniale si rileva una discreta solidità finanziaria in consolidamento come rilevabile dal miglioramento di tutti i relativi indici.

## 3. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del TUSP inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione delle modalità di definizione delle tariffe di riferimento determinate da ARERA, in funzione del capitale investito di Deval (RAB), ha sempre ritenuto garantito il presupposto della continuità aziendale.

A supporto di tale tesi si rileva come dalla lettura delle relazioni del Collegio Sindacale degli ultimi tre esercizi non si individuano dubbi circa la continuità aziendale.

## Integrazione degli strumenti di governo societario

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del TUSP:

*“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*

- c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".*

In base all'art. 6, co. 4 del TUSP:

*"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".*

In base all'art. 6, co. 5 del TUSP:

*"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".*

Nella tabella che segue sono riportate alcune considerazioni in ordine all'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario:

<b>Art. 6.3.</b>	<b>Opportunità oggetto di valutazione</b>	<b>Risultato della valutazione</b>
lett. a)	regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività delle società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale	Per acquisire beni, servizi e lavori la società si è dotata di appositi regolamenti interni atti a disciplinare l'attività contrattuale in regime pubblico (D. Lgs. 50/2016). Mentre, per quanto riguarda beni, servizi e lavori ceduti la società opera in un settore merceologico soggetto alla regolamentazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Non si ritiene, pertanto, necessario prevedere ulteriore regolamentazione interna.

lett. b)	Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.	Premesso che si può definire controllo interno quel sistema che ha come obiettivo e priorità il governo dell'azienda attraverso l'individuazione, la valutazione, il monitoraggio, la misurazione e la mitigazione / gestione di tutti i rischi di impresa, coerentemente con il livello di rischio scelto / accettato dal vertice aziendale e che dunque lo scopo principale del sistema di controllo interno è il perseguimento di tutti gli obiettivi aziendali, si ritiene che Deval attui il controllo interno mediante il lavoro di insieme compiuto, avvalendosi oltre che del proprio personale dipendente, del supporto del personale della controllante, CVA S.p.A. e dei componenti del Consiglio di amministrazione. Tale attività è integrata con le attività di controllo della società di Revisione e dei Revisori dei Conti. La società ha nominato un referente per l'anticorruzione.
lett. c)	Codice di condotta propri, o adesione codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società	Sono stati adottati:  Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001; Codice Etico e di comportamento; Procedura selezione del personale; Regolamento delle attività contrattuale in regime pubblico.
lett. d)	Programmi di responsabilità sociale di impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea	Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria

La presente Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito *web* della Società, ai sensi dell'art. 6, co. 4 del TUSP, successivamente alla sua presentazione all'Assemblea dei soci.

Il Presidente e Amministratore Delegato

---

(ing. Giorgio PESSION)